

**ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Piombino – Elba – Settore Supporto Tecnico**

**Via Adige, 12 - Loc. Montegemoli - 57025 - Piombino (LI)**

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **PB.01.11.07/39.32** del 11/02/2025 a mezzo: PEC/mail

Alla Regione Toscana  
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientali  
c.a. **Arch. C. Chiodini**  
PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
E-mail [pietro.carnevali@regione.toscana.it](mailto:pietro.carnevali@regione.toscana.it)  
E-mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it)

**Oggetto:** Valutazione tecnica. [ID 2375] Art. 19 D. Lgs. 152/2006 e art. 48 L.R.10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA, relativa alle previste modifiche per l'impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi, sito in loc. Montegemoli, via Ombrone snc, nel Comune di Piombino (LI). Proponente Mannari S.r.l. Avvio del procedimento e richiesta di contributi tecnici istruttori. Febbraio 2025

#### **Riferimento:**

Richiesta di contributo della Regione Toscana Settore VIA VAS prot. n. 14219 del 13/01/2025, agli atti ARPAT con prot. n. 2292. Avvio del procedimento e richiesta di contributi tecnici istruttori.

#### **Documentazione esaminata:**

- Studio Impatto Ambientale rev.00 del 12/12/2024
- Tav.I05 Planimetria Impianto Apprestamenti Ambientali rev.15/12/2024 scala 1:200
- Piano di Gestione AMD rev.00 del 19/12/2024
- Verifica emissioni PM10 (AV006POL1P.PDF - rev.0 del 12/12/2024)
- Elaborati grafici (AV011TAV1P.PDF)
- Nota di Regione Toscana prot. n. 14219 del 13/01/2025 (prot. ARPAT n. 2025/0002292 del 13/01/2025) contenente il link alla documentazione relativa al procedimento in oggetto e da scaricare

- Valutazione di impatto acustico avente per oggetto: *“Valutazione di impatto acustico ambientale relativo agli impianti di produzione di misto cemento e calcestruzzo non strutturale (Blend)”* datata 05/04/2024 e redatta dal TCA Ing. Lorenzo Camberini (ENTECA n.8230), contenuta nel link di Regione Toscana citato nella sopra citata nota

### **Aspetti di competenza su cui ci si esprime:**

- Contributo in materia emissioni convogliate, diffuse
- Contributo specialistico in materia acque meteoriche dilavanti, scarichi
- Contributo specialistico in materia rifiuti
- Contributo specialistico in materia suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed interferenza SIN
- Contributo specialistico in materia impatto acustico

### **Contributi istruttori specialistici (CII)**

Il presente parere è stato realizzato con l'apporto e il contributo specialistico del Settore Agenti Fisici di ARPAT.

### **Norme di riferimento:**

- D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- D. Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e relativi allegati.
- Piano regionale per la qualità dell'Aria ambiente (PRQA), Allegato 2, Parte Prima, Par.6 (Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti)
- L.R. 10/10 e s.m.i.
- DPGRT n.46/R/2008 e s.m.i.
- D.M. n.127/2024

### **Sintesi istruttoria:**

L'azienda dichiara che il progetto oggetto del procedimento prevede le seguenti modifiche rispetto alla situazione ad oggi autorizzata:

- ampliamento dell'area di impianto per stoccaggio “End of Waste” prodotte;
- aggiunta delle seguenti lavorazioni:
  - produzione di misto cementato, dagli inerti “end of waste” prodotti;

- produzione di calcestruzzo non strutturale, dagli inerti “end of waste” prodotti;
- aumento dei quantitativi di rifiuti trattati;
- diversa distribuzione interna delle aree di trattamento e recupero

Si segnala che al momento è in corso un ulteriore procedimento di modifica non sostanziale (prot. n. 671578 del 31/12/2024, agli atti ARPAT con Prot. n.105156) dell'autorizzazione unica ex art.208 in possesso dell'azienda relativa a:

- introduzione dei macchinari (nuovo frantumatore Omtrack Ulisse e vaglio Beckers) per l'attività di recupero, uno dei quali è citato nella relazione tecnica allegata alla presente istanza (Omtrack Ulisse);
- apertura di un accesso tra l'area oggetto della vigente autorizzazione ex art.208 e quella dove avverrà l'attività di produzione conglomerati e stoccaggio EoW, al momento utilizzata esclusivamente per tale deposito e non ricompresa nell'area autorizzata alla gestione rifiuti.

### **Aspetti ambientali:**

#### componente Atmosfera

La valutazione degli impatti sulla matrice atmosfera, imputabili all'emissione di polveri diffuse, non essendo presenti emissioni convogliate o convogliabili, è svolta dal Proponente a pag. 60 dello Studio d'Impatto Ambientale.

Il Proponente individua come sorgenti emissive le seguenti:

- la movimentazione dei materiali nelle fasi di stoccaggio e lavorazione;
- l'esposizione ai venti dei cumuli per lo stoccaggio di frazioni fini;
- le attività dell'impianto mobile relative a carico, vagliatura, frantumazione e scarico dei materiali inerti da trattare. Gli impatti sull'ambiente delle attività in esame sono associati all'operatività dei seguenti macchinari:
  - Impianti di frantumazione/vagliatura;
  - Pale gommate e/o escavatori cingolati.

Il Proponente valuta tale impatto come non particolarmente critico.

A pagg.64-65 dello stesso SIA sono in ogni caso descritte le dotazioni tecniche e le misure gestionali atte a mitigare l'impatto delle polveri durante l'attività.

In particolare, qualora ne fosse ravvisata la necessità il Proponente prevede la possibilità di effettuare un monitoraggio mediante campionatori automatici a membrana e flusso costante (pag. 66).

Inoltre per quanto riguarda la possibile diffusione di odori, il Proponente non prevede impatti *"in quanto i rifiuti trattati sono di natura inerte, privi di componenti organiche putrescibili"*.

La documentazione presentata contiene inoltre una stima numerica delle emissioni diffuse di polveri, condotta in accordo alla procedura di valutazione indicata nel Piano regionale per la Qualità dell'Aria (Allegato 2, Parte prima, paragrafo 6).

I risultati presentati portano il Proponente a concludere che, in relazione alla stima delle emissioni svolta ed alla distanza dai recettori limitrofi, vi è la necessità di effettuare il monitoraggio delle polveri, nonostante siano presenti alcune inesattezze concettuali e numeriche nella valutazione, come ad es. il non aver considerato l'additività degli effetti per le valutazioni svolte per il raggruppamento degli impianti 1, 2 con gli impianti 3, 4, e la stima della vagliatura effettuata con GEO Screentech STELLARE 2-ta.

Inoltre non sono state valutate (e non sono nemmeno stati forniti elementi per trascurarle) le emissioni imputabili a:

- traffico dei mezzi su strade non pavimentate (area stoccaggio) e pavimentate (area impianti), percorso di accesso.
- Erosione dei cumuli a causa del vento
- Stoccaggio in silos dell'impianto MEV
- Eventuale fase di carico camion

Si evidenzia anche che in fase previsionale l'adozione di un coefficiente  $M = 4 \%$  relativo all'umidità dei materiali stoccati, appare poco cautelativo, in quanto prossimo all'estremo superiore dell'intervallo previsto per l'applicabilità della formula. A questo proposito si suggerisce l'adozione di un coefficiente più cautelativo (circa 1), o la necessità di giustificare adeguatamente e concretamente le ragioni di tale valore.

Inoltre non appare chiara la distinzione delle due aree (tra impermeabili e non impermeabili) in relazione alla loro capacità di risollevare le polveri depositate al suolo. E' opportuno che il Gestore chiarisca se le aree sono pavimentate o meno; nel primo caso indicando le misure gestionali adottate per mantenerle pulite (frequenza di spazzatura meccanica e di lavaggio,

eventuali impianti di bagnatura esistenti, etc.); nel secondo indicando le caratteristiche geomeccaniche del sottofondo (tipo di terreno e grado di umidità atteso).

Tutto quanto sopra esposto, evidenzia l'importanza che il Proponente provveda a rivedere e correggere il calcolo presentato e, soprattutto, rivalutare gli interventi di mitigazione (es. barriere frangivento o terrapieni, altezza massima dei cumuli, pavimentazione dei percorsi, spazzamenti periodici, incapsulamento dei nastri e dei macchinari critici, introduzione di punti di aspirazione localizzati in corrispondenza delle sorgenti per il convogliamento e trattamento delle polveri, spostamento degli impianti in locali chiusi, interruzione delle attività in giornate ventose, eventuale (come ultima opzione) nebulizzazione di acqua, ecc.-come meglio indicato nell'All. 5 alla Parte Quinta del TUA), che possono essere attuati (in relazione al rapporto costi/benefici) dalla Società al fine di contenere l'impatto prodotto in termini di polveri diffuse, prima ancora che a prevederne il monitoraggio, anche in considerazione dei recettori limitrofi

Infine si ritiene opportuno che il Gestore fornisca maggiori informazioni sul motore diesel che aziona l'impianto Blend, riportandone il suo inquadramento normativo in relazione alle emissioni in atmosfera dei fumi di scarico.

#### componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

##### *Fabbisogno idrico*

L'azienda dichiara che:

- utilizzerà acque meteoriche recuperate sia per l'abbattimento delle emissioni diffuse dovute alla movimentazione dei rifiuti e del materiale inerte, sia per il processo produttivo che intende avviare;
- l'eventuale ulteriore fabbisogno potrà essere soddisfatto attraverso l'emungimento delle acque del limitrofo fosso Corniaccia.

In merito a quest'ultimo punto si osserva quanto segue:

- l'azienda dovrà ottenere la concessione all'utilizzo delle acque del fosso dai competenti uffici regionali.
- non è stato chiaramente fornito il fabbisogno idrico dei due impianti di produzione né la stima delle acque necessarie all'abbattimento delle polveri nell'area di gestione rifiuti per

la valutazione della capacità di copertura del fabbisogno stesso mediante le fonti individuate; se ne chiede l'integrazione.

- nel tratto di fosso limitrofo all'azienda le acque risultano per lo più salmastre, in quanto risentono fortemente della risalita delle acque marine in funzione delle maree e delle correnti. Si suggerisce pertanto un'attenta valutazione della loro idoneità all'utilizzo e il ricorso, se del caso, ad un diverso tipo di approvvigionamento di acqua di qualità inferiore a quella potabile.

### *Scarichi industriali di processo*

Non sono previsti scarichi di processo.

### *Acque meteoriche dilavanti*

Le Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) prodotte dall'azienda sono da considerarsi contaminate (AMDC) ai sensi dell'art.39 del DPGRT n.46/R/08:

- la gestione rifiuti rientra chiaramente nella tipologia n.5 della Tab. 5 all. 5 e s.m.i
- la produzione di misto cementato e calcestruzzo può essere inquadrata alla tipologia n.9 della stessa tabella.

Il progetto prevede nel primo caso il potenziamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e di parte delle frazioni successive, con riutilizzo per l'abbattimento delle polveri, nel secondo caso il trattamento ed il riutilizzo in un circuito chiuso.

La documentazione relativa alla gestione delle AMDC relative all'area di produzione misto cementato e calcestruzzo rispecchia quanto già esaminato nel procedimento di AUA precedentemente citato, mentre non comprende la parte di gestione delle AMDC relative all'area di gestione rifiuti che subirà una implementazione. Si richiede pertanto una revisione del piano che descriva la gestione complessiva delle AMDC prodotte, dettagliando la parte relativa alla quantificazione dei volumi di pioggia previsti sulla base di dati pluviometrici ufficiali a supporto del dimensionamento dei manufatti.

### *Suolo e sottosuolo*

L'area su cui insiste l'impianto si sviluppa su depositi quaternari alluvionali costituiti prevalentemente da argille, limi e sabbie, con presenza di livelli ghiaiosi caratterizzati da una permeabilità primaria prevalentemente bassa. Dal punto di vista idrogeologico, l'intera area di

Montegemoli è assoggettata al fenomeno dell'intrusione del cuneo salino, come riportato dalla carta della tutela della risorsa idrica del Comune di Piombino, in cui si rileva che il sito in esame ricade nelle aree in classe 3 – Tutela Elevata. Inoltre, dalla carta della pericolosità idraulica del si evince che l'impianto ricade tra le aree a pericolosità idraulica molto elevata suscettibili da allagamenti per eventi con  $Tr=30$  anni.

Il sito ricade in prospicienza del corso d'acqua denominato "corso allacciante destro".

Dall'analisi della cartografia PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale, l'insediamento ricade all'interno delle aree a pericolosità da alluvione bassa (P1), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con  $Tr > 200$  anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale. Si ricorda che il PGRA persegue gli obiettivi generali che sono stati definiti alla scala del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, in particolare, tra gli obiettivi di carattere ambientale, ha la riduzione del rischio derivante dagli effetti negativi dovuti al possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali.

A pagina 74 del documento di SIA, vengono fornite indicazioni in merito alla gestione di sversamenti di sostanze contaminanti derivanti dai macchinari. La procedura prevede il ricorso a materiale assorbente per evitare la dispersione dei liquidi e di contenitori per trattenere la perdita connessa a malfunzionamenti e/o rotture. Viene prevista inoltre la rimozione del suolo contaminato che sarà conferito a trattamento, previa analisi delle caratteristiche per l'assegnazione del codice CER. Inoltre, la Ditta provvederà alla caratterizzazione del sito (anche mediante indagini invasive quali carotaggi e/o trincee) e alla messa in sicurezza di emergenza.

In merito al monitoraggio delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, il Gestore non ritiene necessario prevedere alcun monitoraggio, dichiarando tuttavia che saranno realizzati 2 piezometri di controllo per le acque sotterranee, la cui ubicazione sarà valutata a valle di studi idrologici e bibliografici ma presumibilmente sulla fascia del confine est di direzione dell'acquifero.

Il Piano di ripristino ambientale proposto prevede la presentazione di un piano di investigazione per l'individuazione di contaminazioni delle matrici ambientali, basato sul Modello Concettuale dell'area, che a sua volta ha l'obiettivo di individuare tutte le possibili potenziali fonti di contaminazione.



Essendo un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi, la tutela della risorsa idrica e del suolo dipende essenzialmente dalla gestione dei rifiuti, dai mezzi di lavoro impiegati e dalla gestione delle acque meteoriche e prodotte dalle lavorazioni.

I depositi di EoW, a differenza dei rifiuti derivanti dal trattamento e dalla cernita dei materiali in ingresso, saranno allocati in area non impermeabile realizzata in stabilizzato priva di un impianto di gestione delle AMD. A tal proposito, il Proponente dichiara che è prevista l'esecuzione del test di cessione nei cumuli di EoW, in conformità al DM 186 del 05/04/2006, ai fini della caratterizzazione dell'eluato. Si prende atto di quanto dichiarato.

Come riportato a pag. 57 del documento di SIA, l'intervento non prevede lo sfruttamento diretto o indiretto di risorse naturali. L'approvvigionamento idrico necessario per i servizi igienici, per la nebulizzazione dei cumuli e per il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita deriverà dal recupero delle AMD. Pertanto non vi è una variazione dei quantitativi, in termini di prelievi e di scarichi, indotte dall'intervento.

Le indicazioni espresse a pagina 74 del SIA, e riportate nella sintesi istruttoria, in merito alla gestione degli sversamenti di sostanze contaminanti risultano sufficientemente adeguate.

È necessario far presente che ad oggi è attivo un procedimento di bonifica del lotto B12, su cui insiste l'impianto, identificato dal codice SISBON LI-1108 per il quale è in corso il monitoraggio delle acque sotterranee.

L'ultima campagna di monitoraggio validata con parere ARPAT del 28 giugno 2023 prot. n.2023/49139 è stata effettuata in data 22 dicembre 2021 dalla quale emergeva una contaminazione in falda da Benzo(a)pirene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(ah)antracene, Sommatoria IPA, Manganese e Fluoruri. ARPAT rilevava superamenti dei limiti normativi anche per i parametri Ferro, Arsenico e Nichel non confermati dal laboratorio di parte.

A pagina 69 del SIA, il Gestore dichiara che non ritiene necessario prevedere alcun monitoraggio delle acque sotterranee, tuttavia indica che saranno realizzati 2 piezometri di controllo per le acque sotterranee, la cui ubicazione sarà valutata a valle di studi idrologici e bibliografici ma presumibilmente sulla fascia del confine est di direzione dell'acquifero.

Attualmente, la rete di monitoraggio del sito è composta da 5 piezometri di monitoraggio, tuttavia, nell'ultima campagna di monitoraggio effettuata in data 4 dicembre 2024, ancora non validata in quanto non ancora pervenuti i rapporti di prova del Proponente, è stato possibile effettuare il campionamento in due soli piezometri i quali presentavano comunque difficoltà di ricarica, mentre negli altri non vi era presenza di acqua.

Per la prosecuzione del monitoraggio delle acque sotterranee, con nota ARPAT del 29 gennaio 2025 prot. n. 2025/7435, è stato richiesto alla società Mannari la realizzazione di nuovi



piezometri, localizzandoli, per quanto possibile, in prossimità degli adiacenti, in quanto gli attuali non sono più in grado di garantire un campionamento rappresentativo. Con nota del 4 febbraio 2025 prot. n. 5068, ricevuta da ARPAT in data 4 febbraio 2025 con prot. n. 2025/9456, il Comune di Piombino ha trasmesso alla società Mannari la richiesta di adempimento alla realizzazione dei nuovi piezometri.

Alla luce di quanto sopra esposto di rappresenta quanto segue.

Nell'area dell'impianto è in corso un procedimento di bonifica per il quale è stato richiesto al Proponente la realizzazione di una nuova rete di piezometri al fine di proseguire con il procedimento stesso e con il monitoraggio delle acque sotterranee. Attualmente è prescritto un monitoraggio annuale delle acque sotterranee da effettuare nei piezometri PZ1 e PZ2, come indicato all'interno dell'allegato 2 del Decreto n. 5350/2018 al punto 7.

A pagina 69 del SIA, il Gestore dichiara che non ritiene necessario alcun monitoraggio delle acque sotterranee, tuttavia indica che saranno realizzati 2 piezometri di controllo, per cui è necessario che il Proponente chiarisca questo aspetto.

Pertanto, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi dei rifiuti in ingresso, dell'ampliamento dell'area, e delle condizioni idrogeologiche su cui ricade il sito, si ritiene necessario un aggiornamento dell'attuale piano di monitoraggio delle acque sotterranee prevedendo due misure annuali da effettuare nei periodi di magra e di morbida e la misura in campo dei parametri chimico-fisici quali: temperatura, conducibilità e pH, oltre alla misura del livello piezometrico.

Le indicazioni espresse in merito alla gestione degli sversamenti di sostanze contaminanti risultano sufficientemente adeguate.

#### componente Rumore:

Nella nota di Regione Toscana prot. n. 14219 del 13/01/2025, viene indicato che: *"l'oggetto del presente procedimento sono le seguenti modifiche:*

- *Ampliamento dell'area di impianto per stoccaggio materie "End of Waste" prodotte;*
- *Aggiunta delle seguenti lavorazioni:*
  - *Produzione di misto cementato dagli inerti "end of waste" prodotti;*
  - *Produzione di calcestruzzo non strutturale dagli inerti "end of waste" prodotti;*
- *Aumento dei quantitativi di rifiuti trattati.*

Dall'analisi della documentazione presentata emerge che l'attività verrà svolta solo in orario diurno con orario di attività dalle ore 7:00 alle ore 18:00, prevedendo una pausa pranzo per gli operatori dalle 12:00 alle 13:00.

Il TCA individua le seguenti attrezzature come le sorgenti sonore principali:

- S.1: Impianto di produzione di misto cemento
- S.2: Gruppo elettrogeno (*KLW 60 PEMS- N.GE 29*)
- S.3: Impianto per la miscelazione di conglomerato a freddo (*Blend E050*)
- traffico veicolare indotto

In relazione all'elenco sopra riportato (estratto da di pag. 9 della documentazione presentata), è necessario fornire, per tutte le attrezzature considerate nella documentazione di impatto acustico presentata, il dettaglio della tipologia, marca e modello, ed un layout delle attrezzature precisando quali di queste siano nuove installazioni (quali siano in sostituzione di quelle esistenti e quali nuovi acquisti da inserire nel ciclo di lavorazione), e quali impianti già esistenti nel ciclo produttivo.

A pag. 3 il TCA dichiara inoltre che *“Il presente documento mira a delineare la valutazione dell'impatto acustico generato dall'attività dell'impianto di produzione di misto cemento gestito dalla Mannari snc. Dato che l'installazione è già operativa nell'area designata, è stato possibile misurare direttamente i livelli di emissione sonora senza la necessità di avvalersi di simulazioni”*.

Risulta necessaria l'identificazione di quali sorgenti sonore, distinguendo tra quelle nuove e quelle esistenti, fossero attivate durante le misure di rumore ambientale e quali durante quelle di rumore residuo, definendone anche il grado di attivazione (per esempio se l'attrezzatura stesse lavorando a pieno regime od in altra condizione).

In relazione agli scenari possibili, il TCA ha valutato i seguenti:

- a) S.1+S.2 attivate ed S3 disattivata
- b) S.1+S.2 disattivate ed S3 attivata

Quanto sopra definisce che la sorgente S.3 verrà attivata solamente in circostanze nelle quali si verifichi la disattivazione delle sorgenti S.1 e S.2, garantendo così la mancanza di contemporaneità operativa tra S.3 e le altre due sorgenti. Inoltre, il TCA precisa che l'interdipendenza tra S.1 ed S.2 è fondamentale, in quanto il funzionamento dell'impianto S.1 dipende direttamente dall'energia fornita dal gruppo elettrogeno S.2. In questi scenari non viene però indicato l'ulteriore contributo acustico legato ad altre attrezzature esistenti ed alla presenza di altre sorgenti sonore quali una motopala ed un camion dotati di rimorchio, entrambi citati a pag.9 della relazione presentata.

Il TCA dichiara che nelle date del 19/04/2023 e del 08/03/2024 sono state eseguite, nei punti P1, P2, P3 e P4 (indicati a pag. 19), misure di rumore ambientale e residuo nei due scenari presentati.

In relazione al traffico veicolare indotto, trattandosi del passaggio di al massimo 20 veicoli al giorno, il TCA indica che il suo contributo acustico risulta poco significativo rispetto a quello prodotto dall'impianto. È necessario produrre una stima dei valori che portano alla dichiarazione di non significatività della sorgente sonora considerata.

Come recettori sono stati individuati due edifici industriali che il TCA identifica come *“dotati di spazi destinati alla permanenza umana.”* che sono inseriti nelle classi acustiche III e V. Il TCA osserva inoltre che *“i recettori situati in prossimità immediata non sono stati inclusi nell'analisi poiché si tratta di tettoie, utilizzate esclusivamente come depositi di macchinari”*. Si evidenzia che tale indicazione risulta non sufficiente ad escludere la verifica dei limiti di legge (almeno di quelli assoluti) presso le aree attigue in quanto sono da considerare ricettori ai sensi di legge anche aree esterne e pertinenze utilizzate da persone o comunità anche adibite a scopo lavorativo. La non ‘permanenza’ di persone, oltre a non essere un requisito esplicitamente indicato dalla normativa, dovrebbe essere comunque adeguatamente argomentato e potrebbe riguardare una situazione temporanea di utilizzo delle aree modificabile a discrezione dei proprietari nell'ambito dei vincoli e delle concessioni stabilite dai provvedimenti comunali di utilizzo delle medesime.

Dall'analisi conclusiva della valutazione di impatto acustico presentata emerge la necessità di ulteriori approfondimenti sul contributo acustico di tutte le sorgenti sonore, che possono essere considerate effettivamente operative nell'area in oggetto. Infatti, risulta necessario distinguere i vari contributi acustici in funzione dell'attivazione delle nuove installazioni (che siano nuovi acquisti od in sostituzione degli esistenti) che di quelle esistenti, ed al rispettivo inserimento all'interno delle misure di rumore residuo od ambientale.

#### componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche:

##### descrizione delle modifiche e osservazioni tecniche di competenza:

- ampliamento dell'area di impianto per stoccaggio “End of Waste” prodotte

Si tratta di un'area già impiegata per lo stoccaggio dei materiali risultanti dal recupero, ad oggi non compresa nell'atto autorizzativo, nella quale saranno ubicati gli impianti di produzione di calcestruzzo e misto cementato. Al momento l'area di stoccaggio EoW non è accessibile se non dall'esterno, motivo per cui è stato avviato recentemente il procedimento di modifica non sostanziale sopra ricordato per l'apertura di un accesso diretto.

- aggiunta delle seguenti lavorazioni:
  - produzione di misto cementato, dagli inerti “end of waste” prodotti;;
  - produzione di calcestruzzo non strutturale, dagli inerti “end of waste” prodotti;

Tali lavorazioni non costituiscono attività di gestione rifiuti, ma di produzione, pertanto dal punto di vista di tale componente ambientale sono da considerare favorevolmente come chiusura della gestione circolare dei rifiuti in ingresso all'impianto.

Si fa presente che l'azienda ha già presentato un'istanza di AUA (prot. n. 533437 del 9/10/2024) per l'attività di produzione misto cementato e calcestruzzo, procedimento ad oggi sospeso (cfr. prot. Comune di Piombino n.64959 del 20/11/2024, agli atti ARPAT con prot. n. 93210) per la richiesta di integrazioni e chiarimenti, tra i quali la compatibilità degli interventi proposti con il procedimento di bonifica in essere nell'area di interesse. Questo Dipartimento ha espresso parere in merito con prot. n. 89790 del 08/11/2024.

In considerazione della mancata conclusione del procedimento di AUA, l'esercizio dei due impianti resta ad oggi da autorizzare, mediante rilascio del titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera, mentre per quanto riguarda le acque meteoriche dilavanti è previsto il riutilizzo completo nel processo produttivo.

- aumento dei quantitativi di rifiuti trattati;
- diversa distribuzione interna delle aree di trattamento e recupero

L'azienda richiede un significativo incremento dei quantitativi gestiti, come emerge dal confronto con le quantità autorizzate con D.D. 5350 del 12/04/2018 e quelle indicate nel SIA alla tabella a pag. 52:

Quantità in t (valori massimi ammessi)	R13 istantanea a totale	R13 istantanea inerti	R13 istantanea altri rifiuti	R13 annuale totale	R5 annuale totale	R5 giornaliero
Vigente	8.000	7.000 (max 3.500 t non C&D)	1.000	160.000	140.000	540  (max 70 scorie acciaieria)
richiesta	25.000			1.000.000	750.000	2.000
incremento %	212,5			525	435	270

### Osservazioni:

- Il gestore dichiara che i giorni di lavorazione annuali saranno 330, per cui, considerando il quantitativo massimo giornaliero gestito in R5, il quantitativo massimo annuale di 750.000 t non risulta coerente. Si ritengono necessari chiarimenti al riguardo.
- La differenza tra le quantità totali annuali gestite in R13 e quelle in R5 porta ad un valore di 250.000t che ricondurrebbe a quantità di rifiuti da gestire in R13 per l'avvio a recupero esterno.
- Non è riportata in tabella l'attività D15 menzionata tra le operazioni previste (pag. 31 SIA) e riportata per i rifiuti con codice 170504 (terra e rocce) 170506 (materiale da dragaggio) e 170904 (rifiuti misti da costruzione e demolizione) nella tabella di cui alle pagine 47 e 48 del SIA. Anche nella planimetria non è riportata evidenza di aree destinate allo stoccaggio in D15. Si ritengono necessari chiarimenti/precisazioni in merito.
- Il progetto prevede un'altezza dei cumuli pari a 5 m (cfr. par. *Scarico e deposito in cumulo* pag.32 SIA), mentre l'altezza massima dei cumuli di rifiuti e dei materiali EoW prevista nell'autorizzazione vigente<sup>1</sup> è pari a 4 metri: si tratta di una modifica la cui rilevanza non è stata valutata, così come l'idoneità degli spazi a disposizione a fronte di un aumento di più del 200% delle quantità da stoccare. Si chiedono ulteriori informazioni in merito.

Da mettere in evidenza che l'azienda propone un elenco di codici EER da gestire significativamente ampliato rispetto a quello ad oggi autorizzato, passando infatti dalla gestione di n°25 EER a n°75 EER. In particolare vengono:

- aggiunti rifiuti a matrice biodegradabile derivanti dalla lavorazione degli alimenti (capitolo 02) e della lavorazione del legno (capitolo 03), altri codici del capitolo imballaggi (capitolo 15), numerosi codici dal capitolo 16, tra cui anche RAEE, fanghi da trattamenti acque reflue industriali (190814),
- ampliati i codici del sottocapitolo 1912 (trattamento meccanico di rifiuti) e aggiunti codici dalla raccolta differenziata tra i quali anche EER 200201 rifiuti biodegradabili di diversa materiale, rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi provenienti da varie tipologie di attività afferenti ai diversi capitoli dell'elenco europeo.

Si osserva a questo proposito che:

- ✓ Non è stata valutata la possibilità di impatto di tipo odorigeno legati alla presenza di rifiuti di natura biodegradabile, a partire dalle modalità di stoccaggio, si afferma anzi che “Per

<sup>1</sup> D.D. n.5350 del 12/04/2018 Allegato 2: “3.10 l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e delle MPS dovrà rispettare il limite massimo di 4 metri. A tal fine dovrà essere previsto un sistema di rilevazione che dia evidenza dell'altezza dei cumuli.”

*quanto riguarda la possibile diffusione di odori non si prevedono impatti in quanto i rifiuti trattati sono di natura inerte, privi di componenti organiche putrescibili.” Si chiedono chiarimenti in merito.*

- ✓ Con il progetto in esame l'attività dell'azienda viene orientata anche sulla messa in riserva di tipologie di rifiuti estranee alla linea di recupero e riciclo materiali inerti, come rifiuti costituiti da materiali diversi quali legno, plastica, vetro, metalli ecc.
- ✓ La differenza tra quantità annuale di stoccaggio e quella di trattamento R12/R5 è pari a 250.000 tonnellate e a rigor di logica corrisponde ai rifiuti per i quali è prevista la sola operazione R13:
  - EER 191002 rifiuti di metalli ferrosi da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metalli
  - EER 191202 metalli ferrosi da operazioni di trattamento meccanico rifiuti

Considerata la richiesta di gestione di RAEE (EER 160214 e 160216) in R13/R12, nonché di altri rifiuti metallici come quelli originati da operazioni di demolizione, si ritiene necessario che il proponente valuti gli obblighi di sorveglianza radiometrica di cui all'art.72 di cui al D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., per i rifiuti costituiti da metalli, e al D. Lgs. 49/2014 per i RAEE, allo scopo di mitigare l'eventuale relativo impatto.

Per i prodotti EoW, derivanti dal trattamento di rifiuti inerti, è prevista l'esecuzione del test di cessione, in conformità al DM 186 del 05/04/2006, ai fini della caratterizzazione dell'eluato. Il piano prevede l'esecuzione del test ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 12 mesi oppure ogni qualvolta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Per quanto riguarda le operazioni di recupero R5 rivolte alla produzione di EoW, si fa presente che:

- ✓ rispetto a quanto ad oggi autorizzato l'azienda è tenuta a presentare istanza di aggiornamento ai criteri di cui al D.M. 127/2024 entro il 25/03/2025;
- ✓ non è stato indicato quali siano gli EoW prodotti dall'azienda anche in considerazione dell'estrema varietà di EER che in elenco sono indicati come oggetto dell'operazione R5, rifiuti che non sono contenuti nell'elenco di cui all'All. 1 tab 1 lettera a) del D.M. 127/2024. In particolare risultano destinati a recupero in R5 i seguenti EER non previsti dal DM 127/2024:
  - 010101 e 010102 da estrazione minerali metalliferi e non metalliferi
  - rifiuti del capitolo 02 derivanti dalla lavorazione degli alimenti e del capitolo 03 dalla lavorazione del legno

- rifiuti dalla produzione di ossido di titanio (061101) rifiuti dal trattamento dei fumi (100106), scaglie di laminazione (100210) e scorie da incenerimento (sottocapitolo 1002) scorie di fusione (100903)
- Rivestimenti e materiali refrattari da processi metallurgici e non
- Materiali da costruzione a base di gesso
- Fanghi da trattamento reflui industriali 190814
- Rifiuti solidi da bonifica dei terreni (191302)
- Terra e roccia da giardini e parchi (200202) e residui della pulizia stradale (200303)

A tale proposito si fa presente che:

- Sulla base dell'art.216 c.8 sexies<sup>2</sup> non è possibile da parte delle aziende condurre su tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili criteri specifici per la produzione di EoW, operazioni di recupero diverse da queste ultime, pertanto, standard diversi, riferiti al D.M. 05/02/1998 o “caso per caso” potranno essere adottati solo per altre tipologie;
- Il DM 127/2024 fissa condizioni vincolanti per il recupero di rifiuti quali “aggregati recuperati”.
- Potrà essere valutata in sede autorizzativa, “caso per caso”, la richiesta di recupero di materiali da costruzione non riconducibili alla definizione di “aggregato” da EER non ricompresi nella tabella del DM 127/2024.
- Per la caratterizzazione dei prodotti EoW, i quali risulteranno stoccati in area non impermeabilizzata, è prevista l'esecuzione del test di cessione, che dovrà essere effettuata seguendo i criteri riportati all'Allegato 3 del DM 186 del 05/04/2006.

---

*2 Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998[...] dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161[...] operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.*



### **Parere sintetico conclusivo:**

Sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza ed alla luce di quanto espresso nei paragrafi precedenti **si ritiene necessario sospendere l'espressione del parere e richiedere le seguenti integrazioni:**

#### *componente Atmosfera:*

- Rivedere e correggere il calcolo presentato e, soprattutto, rivalutare gli interventi di mitigazione (es. barriere frangivento o terrapieni, altezza massima dei cumuli, pavimentazione dei percorsi, spazzamenti periodici, incapsulamento dei nastri e dei macchinari critici, introduzione di punti di aspirazione localizzati in corrispondenza delle sorgenti per il convogliamento e trattamento delle polveri, spostamento degli impianti in locali chiusi, interruzione delle attività in giornate ventose, eventuale (come ultima opzione) nebulizzazione di acqua, ecc.-come meglio indicato nell'All. 5 alla Parte Quinta del TUA), che possono essere attuati (in relazione al rapporto costi/benefici) dalla Società al fine di contenere l'impatto prodotto in termini di polveri diffuse, prima ancora che a prevederne il monitoraggio, anche in considerazione dei recettori limitrofi.
- Fornire maggiori informazioni sul motore diesel che aziona l'impianto Blend, riportandone il suo inquadramento normativo in relazione alle emissioni in atmosfera dei fumi di scarico.

#### *componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:*

- Non è stato fornito il fabbisogno idrico dei due impianti di produzione né la stima delle acque necessarie all'abbattimento delle polveri nell'area di gestione rifiuti per la valutazione della capacità di copertura del fabbisogno stesso mediante le fonti individuate; se ne chiede l'integrazione.
- Nel tratto di fosso limitrofo all'azienda le acque risultano per lo più salmastre, in quanto risentono fortemente della risalita delle acque marine in funzione delle maree e delle correnti. Si suggerisce pertanto un'attenta valutazione della loro idoneità all'utilizzo e il ricorso, se del caso, ad un diverso tipo di approvvigionamento di acqua di qualità inferiore a quella potabile.
- Si richiede una revisione del piano che descriva la gestione complessiva delle AMDC prodotte, dettagliando la parte relativa alla quantificazione dei volumi di pioggia previsti sulla base di dati pluviometrici ufficiali a supporto del dimensionamento dei manufatti.
- A pagina 69 del SIA, il Gestore dichiara che non ritiene necessario alcun monitoraggio delle acque sotterranee, tuttavia indica che saranno realizzati 2 piezometri di controllo, per cui è necessario che il Proponente chiarisca questo aspetto.

### componente Rumore:

Esaminata la documentazione presentata, per quanto sopra esposto, si richiedono le seguenti integrazioni:

- Fornire l'elenco di tutte le sorgenti di rumore a servizio dell'intero impianto di trattamento e recupero rifiuti (esistenti e previste) e, per ognuna di esse, specificare la tipologia, la dislocazione, la caratterizzazione acustica e la durata di esercizio giornaliero e precisare quali di queste siano già esistenti nel ciclo produttivo, quali nuove installazioni, quali siano in sostituzione di quelle esistenti e quali nuovi acquisti da inserire nel ciclo di lavorazione.
- Identificare quali delle sorgenti sonore di cui sopra, distinguendo tra nuove installazioni e esistenti, fossero attivate durante le misure di rumore ambientale e quali durante quelle di rumore residuo, definendone anche il grado di attivazione (per esempio se l'attrezzatura stesse lavorando a pieno regime od in altra condizione).
- Eseguire la verifica del rispetto dei limiti di legge considerando il contributo acustico di tutte le sorgenti di rumore di proprietà dell'impianto (esistenti e nuove) comprese sorgenti quali, frantumatori, vagli, motopala e camion dotati di rimorchio, (questi ultimi citati a pag.9 della relazione presentata).
- Produrre una stima dei valori di traffico esistente e di contributo aggiunto a supporto della dichiarazione di non significatività del traffico veicolare indotto.
- Fornire indicazioni più di dettaglio in merito alla possibilità di non considerare come ricettori anche le aree esterne contigue all'impianto non di proprietà dello stesso e utilizzabili da persone o comunità anche a scopo lavorativo (ad esempio perché aree non praticabili o perché effettivamente destinate dai provvedimenti comunali esclusivamente a deposito). In caso contrario, eseguire la verifica del rispetto del limite di emissione e di immissione assoluto anche in prossimità di tali ricettori.

### componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche:

- Il gestore dichiara che i giorni di lavorazione annuali saranno 330, per cui, considerando il quantitativo massimo giornaliero gestito in R5, il quantitativo massimo annuale di 750.000 t non risulta coerente. Si ritengono necessari chiarimenti al riguardo.
- Non è riportata in tabella l'attività D15 menzionata tra le operazioni previste (pag. 31 SIA) e riportata per i rifiuti con codice 170504 (terra e rocce) 170506 (materiale da dragaggio) e 170904 (rifiuti misti da costruzione e demolizione) nella tabella di cui alle pagine 47 e 48 del

SIA. Anche nella planimetria non è riportata evidenza di aree destinate allo stoccaggio in D15. Si ritengono necessari chiarimenti/precisazioni in merito.

- Il progetto prevede un'altezza dei cumuli pari a 5 m (cfr. par. *Scarico e deposito in cumulo* pag.32 SIA), mentre l'altezza massima dei cumuli di rifiuti e dei materiali EoW prevista nell'autorizzazione vigente<sup>3</sup> è pari a 4 metri: si tratta di una modifica la cui rilevanza non è stata valutata, così come l'idoneità degli spazi a disposizione a fronte di un aumento di più del 200% delle quantità da stoccare. Si chiedono ulteriori informazioni in merito.
- Non è stata valutata la possibilità di impatto di tipo odorigeno legati alla presenza di rifiuti di natura biodegradabile, a partire dalle modalità di stoccaggio, si afferma anzi che *“Per quanto riguarda la possibile diffusione di odori non si prevedono impatti in quanto i rifiuti trattati sono di natura inerte, privi di componenti organiche putrescibili.”* Si chiedono chiarimenti in merito.
- Considerata la richiesta di gestione di RAEE (EER 160214 e 160216) in R13/R12, nonché di altri rifiuti metallici come quelli originati da operazioni di demolizione, si ritiene necessario che il proponente valuti gli obblighi di sorveglianza radiometrica di cui all'art.72 di cui al D. Lgs. 101/2020 e s.m.i., per i rifiuti costituiti da metalli, e al D. Lgs. 49/2014 per i RAEE, allo scopo di mitigare l'eventuale relativo impatto.

Infine si fa presente che nel corpo del parere sono presenti proposte di prescrizione evidenziate in carattere sottolineato che possono essere inserite nel provvedimento autorizzativo finale.

Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico  
Ing. Andrea Villani<sup>4</sup>

<sup>3</sup> D.D. n.5350 del 12/04/2018 Allegato 2: “3.10 l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e delle MPS dovrà rispettare il limite massimo di 4 metri. A tal fine dovrà essere previsto un sistema di rilevazione che dia evidenza dell'altezza dei cumuli.”

<sup>4</sup> Documento informatico sottoscritto con firma elettronica così come definita all'art.1 comma1 lettera q del D.Lgs.82/2005